

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Loss adjuster per la gestione e liquidazione dei sinistri stragiudiziali e giudiziali da RCT/O della ASL ROMA 1

QUESITO 1

Premesso che, in ossequio al principio di neutralità delle forme ed agli obiettivi di massima partecipazione e concorrenza codificati dalla Direttiva europea 2014/14/UE per la quale sono irrilevanti le modalità soggettive di realizzazione dei contratti pubblici (v. tra le tante Corte Giustizia, Sez X, 11.6.2020, C-219/2019), e come confermato anche dalla costante giurisprudenza nazionale (v. per tutte, TAR Napoli, Sez. II, 27.2.2024, n. 1307), il libero professionista rientra nella definizione di operatore economico ai sensi dell'art. 1, lett. I), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, sia nel caso in cui agisca come professionista individuale, sia nell'ipotesi in cui operi nell'ambito di un consorzio stabile tra professionisti costituito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81 del 2017 a mente del quale "le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi ..." (comma 1) riconoscendo ad essi "la partecipazione ai bandi [...] a prescindere dalla forma giuridica rivestita" ed accordando a tal fine la possibilità: [...] b) di costituire consorzi stabili professionali", si chiede cortese conferma che un consorzio stabile tra professionisti, costituito ai sensi del precitato art. 12 della Legge n. 81 del 2017, possa dare prova della propria idoneità professionale dando evidenza dell'iscrizione presso i competenti ordini professionali dei professionisti consorziati che saranno indicati in sede d'offerta come esecutori, così come previsto dall'art. 100, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 per il quale "Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi [...] le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione [...] presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto", in coerenza con quanto è stabilito all'art. 7.1 del Disciplinare di Gara che accorda anche al "concorrente non stabilito in Italia [la possibilità di] presenta[re] autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del dPR 445/2000 in merito alla propria iscrizione al registro professionale [...] esistente nello Stato nel quale è stabilito" ed ancora con quanto è previsto all'art. 3 del citato Disciplinare ove è stabilito che "Il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto [sia] il CCNL Studi Professionali"

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO 2

Spett.le Ufficio, si chiede di precisare:

- il numero dei sinistri in SIR degli ultimi 5 anni;
- si chiede conferma che la *Fee* prevista non comprende i costi di periti e medici legali;
- si chiede conferma che non è previsto il *Run-off* dei sinistri pregressi.

RISPOSTA

- Questa Azienda negli ultimi cinque anni ha gestito i sinistri in autoassicurazione;
- La *Fee* deve intendersi *omnia*;
- Il fornitore dovrà rispondere per i sinistri aperti /pregressi fino alla completa liquidazione.

QUESITO 3

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolato tecnico:

- al punto 13 (“attività di assistenza e supporto attuariale con predisposizione di tutti gli strumenti organizzativi e contabili necessari per la determinazione e interoperabilità tra il fondo riserva sinistri e del fondo rischi in bilancio aziendale (L. 24/2017 e decreto attuativo n. 232/2023)”)

e

- al punto 14 (“revisione annuale sulla base di calcoli attuariali del fondo riserva sinistri e del fondo rischi in bilancio aziendale con previsione della trasmigrazione periodica da un fondo all’altro”),

si chiede di precisare:

- a) Qual è l’ampiezza del supporto richiesto al fornitore: si tratta di una mera attività di consulenza tecnica a supporto del Risk Management e della Direzione amministrativa, oppure di una attività operativa diretta di calcolo e predisposizione dei dati contabili e attuariali da inserire nel bilancio dell’Azienda?
- b) È richiesto che il fornitore metta a disposizione personale con qualifica attuariale (iscritto all’albo), o è sufficiente fornire relazioni tecnico-economiche redatte da figure professionali con esperienza nella gestione di riserve sinistri?
- c) La trasmigrazione periodica tra fondo riserva sinistri e fondo rischi deve essere eseguita dal fornitore con modalità autonome, oppure il ruolo del fornitore è limitato alla produzione di studi e report che l’Azienda utilizzerà per le proprie scritture contabili ufficiali?
- d) Si richiede, inoltre, di chiarire se tali attività saranno valutate ai fini dell’offerta tecnica (ad esempio con punteggio premiale per il maggior grado di dettaglio della proposta attuariale) o se devono intendersi come obblighi vincolanti di esecuzione contrattuale.

Oggetto: chiarimenti sul numero massimo di pareri/perizie – Capitolato tecnico, art. 1.2 punto 8

Nel Capitolato tecnico, punto 8, è previsto che il Fornitore assicuri: “consulenza peritale per l’attività di difesa dell’Azienda in sede stragiudiziale e giudiziale con predisposizione di idonee perizie tecniche – medico legali e contabili – e/o pareri legali nel numero massimo di 10 unità all’anno”.

Al fine di formulare correttamente l’offerta, si chiede di precisare:

- e) Se il limite massimo di 10 unità annue debba intendersi come complessivo, comprendendo indifferentemente pareri legali, perizie tecnico-contabili e relazioni medico-legali (quindi massimo 10 incarichi in totale per anno, a prescindere dalla tipologia)
- f) Se un singolo incarico debba comprendere sia un parere legale che la relativa perizia tecnica/medico-legale di supporto, senza che ciò sia conteggiato come due unità separate.

RISPOSTA

- a) Attività operativa diretta di calcolo e predisposizione di dati contabili e attuariali;

- b) È richiesto che il fornitore metta a disposizione figure professionali con esperienza nella gestione di riserve sinistri;
- c) Il fornitore con l'utilizzo dell'applicativo provvederà in maniera autonoma alla trasmigrazione tra i fondi e l'azienda provvederà poi a comunicare per ogni necessità i dati alle competenti strutture
- d) Dette attività sono da considerarsi quali attività contrattuali;
- e) Devono intendersi 10 unità *omnia*;
- f) Il fornitore dovrà fornire qualora sia richiesto e stante la particolarità del sinistro eventuale parere legale.

QUESITO 4

Buongiorno,

di seguito siamo a richiedere alcuni chiarimenti in merito alla gara in oggetto:

- 1) Nell'offerta va considerata anche la gestione del pregresso (circa 500 sinistri)?
- 2) Nell'oggetto delle consultazioni, vanno considerati anche i pareri legali e medici legali o soltanto amministrativi e di coordinamento?
- 3) Il consulente legale o medico legale, può essere un singolo professionista o deve esserci una rete di professionisti a disposizione?
- 4) In caso di contenzioso, gli onorari degli avvocati e le spese legali saranno a carico della Asl?
- 5) Le perizie mediche ed i pareri medici, superati i 10 indicati, necessari per poter gestire le pratiche, vengono pagati separatamente?
- 6) nel caso di sinistri in fase di contenzioso, eventuali CTP mediche che possano risultare necessarie, vengono pagate separatamente?
- 7) Come avvengono le riunioni in presenza o in video conferenza?
- 8) Che *skill* deve avere chi partecipa alle riunioni?
- 9) Cosa si intende per garantire l'interoperabilità in Active Directory?
- 10) Cosa si intende per gestione integrata di acquisizione?

RISPOSTA

- 1) Sì;
- 2) Sì devono considerarsi anche i pareri;
- 3) È preferibile avere una rete di professionisti specializzati nei diversi settori;
- 4) Non è richiesto al fornitore la difesa dell'Azienda;
- 5) Sì, anche se detta ipotesi non è prevista;
- 6) Non è richiesto al fornitore la CTP dell'Azienda;
- 7) Possono avvenire in entrambe le modalità;
- 8) Chi partecipa deve avere le competenze tecnico giuridiche necessarie, quindi un *hard skill*;

- 9) Il portale gestionale che il fornitore dovrà mettere a disposizione la possibilità di dialogare correttamente con altri sistemi, applicazioni o servizi (anche non Microsoft), assicurando che gli utenti abilitati possano accedere alle risorse senza problemi di compatibilità;
- 10) Gestione integrata di acquisizione, conservazione e distribuzione dei documenti della pratica si riferisce a un modello completo e strutturato per gestire i documenti legati a una specifica pratica in tutte le sue fasi.

QUESITO 5

- 1) Si chiede di chiarire dei 500 sinistri pregressi quanti sono giudiziali e quanti stragiudiziali.
- 2) Si chiede di chiarire quanti pareri sono compresi nell'offerta in quanto nel Capitolato all'art. 1, punto 8, si indicano un numero massimo di 10 pareri all'anno, mentre nell'All. 2 dell'offerta economica si indicano 36 pareri.
- 3) Si chiede conferma che la fatturazione trimestrale prevista dal bando sarà su base forfettaria e pari al valore dell'offerta complessiva dell'aggiudicatario divisa per i dodici trimestri di durata dell'affidamento triennale. In altri termini, si chiede conferma che verranno emesse solo 12 fatture ad esclusione di eventuali ulteriori servizi non previsti nel Capitolato.

RISPOSTA

- 1) Circa 200 stragiudiziali e 300 giudiziali;
- 2) Il numero massimo di pareri da rendere sono 10 all'anno;
- 3) La fattura trimestrale sarà a prestazione e pari all'attività effettivamente svolta.

La Direttrice UOC Acquisizione
Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco